

VERBALE DI ACCORDO

Addì 18 marzo 2020 si sono incontrati in videoconferenza:

- Nuova Sldap S.r.l. con sede legale in Novara, via Giulietti 9, in persona dei sig.ri Gabriele Belsito e Alessandro Premoli (in seguito anche solo la "Società");
- Le Segreterie Nazionali di Filcams CGIL, Fisascat CISL e UilTucs UIL in persona dei sig.ri Fabrizio Russo, Elena Maria Vanelli e Marco Marroni (in seguito anche solo le "OO.SS.").

PREMESSO CHE

- a) per effetto della c.d. "emergenza Coronavirus", già a partire dal 23 febbraio 2020, Nuova Sidap S.r.l. ha registrato un drastico calo dei contatti e del fatturato sui propri punti vendita in tutti i canali;
- b) la situazione si è ulteriormente aggravata a seguito delle misure restrittive su spostamenti e orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, in particolare quelle da ultimo previste dai Dpcm 8, 9 e 11 marzo 2020;
- c) invero, in conseguenza di quanto precede, i punti vendita Nuova Sidap S.r.l. ha dovuto procedere alla chiusura totale di alcuni punti vendita e in tutti gli altri sta operando in modo significativamente ridotto, stante la radicale diminuzione della clientela, con contrazioni del fatturato anche superiori al 90% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente;
- d) ad oggi non è possibile prevedere né il termine delle restrizioni agli spostamenti e orari di apertura al pubblico né, in ogni caso, gli effetti di medio-lungo termine sul business aziendale;
- e) per i punti vendita aperti al pubblico, l'azienda si impegna ad adottare tutte le necessarie iniziative a tutela della salute dei propri dipendenti e clienti, in particolare fornendo le mascherine, e apposito gel sanificante nonché comunicando in svariate modalità la necessità di rispettare la distanza interpersonale di oltre un metro, anche attraverso l'ingresso contingentato di clienti se del caso, oltre che l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie, così come previsto dal D. Lgs. 81/2008, dal "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020 e dai/dalle recenti Dpcm e Circolari del Ministero della Salute in materia;
- f) Nuova Sidap S.r.l. applica il CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo stipulato l'8 febbraio 2018 ma, in virtù del proprio codice Ateco, è qualificata come "impresa commerciale";
- g) le Parti, stante la situazione contingente e il predetto inquadramento Ateco, condividono la necessità di ricorrere alla cassa integrazione in deroga ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, in seguito anche ("CIGD") per tutti i punti vendita sul territorio nazionale e per la sede di Rozzano, pur prevedendo un intervento della stessa in modo flessibile e differenziato, tenuto conto degli orari di apertura al pubblico e delle effettive necessità di servizio alla clientela, della salute e sicurezza dei dipendenti ed in considerazione di confronti che si terranno a livello territoriale con OO.SS. e RSA/RSU ai fini della gestione operativa del presente accordo;
- h) dopo ampia discussione, le Parti hanno convenuto sull'attuazione della riduzione dell'orario di lavoro nei termini che seguono.

Tutto ciò premesso e ritenuto, che costituisce parte integrante del presente verbale di accordo, le Parti concordano e dichiarano quanto segue:

1. La riduzione dell'orario di lavoro riguarderà tutti i lavoratori in forza, a tempo indeterminato e determinato nonché con contratto di apprendistato in forza alla data del 23 febbraio 2020 presso i locali di cui all'allegato elenco (allegato 1) nonché per i n. 11 dipendenti della sede di Rozzano.
2. La Società presenterà istanza telematica alla struttura competente per la concessione della CIGD correlata alla "emergenza Covid19" con effetto retroattivo dal 23 febbraio 2020 e per una durata di 9 settimane, ferma restando la possibilità di eventuale proroga per tutto il periodo di durata dell'ammortizzatore sociale così come dovesse essere previsto da successivi provvedimenti e qualora le condizioni di contrazione delle attività e del fatturato dovessero permanere.
3. Il ricorso alla CIGD avverrà: (i) a "zero ore", con riduzione del 100% delle ore lavoro nei locali totalmente chiusi al pubblico; (ii) a rotazione per i locali con orario di apertura al pubblico ridotto e/o comunque impattati dal consistente calo di fatturato come indicato in premessa. In questo secondo caso, resta inteso che la rotazione avverrà tenuto conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive di ogni punto di vendita ed in base alla fungibilità delle mansioni, nel rispetto dei principi di non discriminazione, diretta ed indiretta, e delle pari opportunità, tenendo in considerazione la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché alla luce dell'esito dei confronti di cui al punto g). Qualora fossero introdotte misure che dovessero prevedere la chiusura di tutti gli esercizi commerciali il ricorso alla CIGD avverrà per tutti i punti vendita a zero ore.
4. L'accesso alla prestazione dell'assegno ordinario avverrà per ciascun dipendente con decorrenza dal giorno successivo all'azzeramento del residuo di ferie e/o ROL maturate alla data del 31 dicembre 2019, fatte salve le ferie godute sino all'8 marzo 2020 come da piano ferie concordato sui punti vendita.
5. Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato con le modalità di pagamento diretto da parte dell'INPS di cui all'art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Elena Maria Vanelli *Fabrizio Russo*

6. Tutti gli istituti legali e contrattuali, diretti indiretti e differiti saranno regolati dalla normativa vigente.
7. Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo si intende assolto l'obbligo di consultazione e di stipulazione dell'accordo sindacale ex art. 22 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, restando inteso che qualora a livello procedurale dovesse essere necessaria la sottoscrizione di singoli accordi a livello regionale le Parti collaboreranno per la finalizzazione e mera formalizzazione degli stessi, replicando i contenuti della presente intesa secondo le indicazioni operative che saranno fornite dall'INPS e/o dalle Regioni. Eventuali problematiche specifiche dovranno poi affrontate a livello territoriale nell'ambito del sistema di relazioni sindacali già previsto dal vigente CIA.
8. Gli accordi sottoscritti in data 11 febbraio 2020 con le Segreterie Provinciali di Milano relativamente ai punti vendita nonché alla sede di Rozzano si intendono integrati dalla presente intesa e superati nelle parti non compatibili con la stessa, fermi restando gli aspetti gestionali così come già definiti con i citati accordi sottoscritti a livello territoriale.
9. Le Parti concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da ulteriori provvedimenti normativi che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza Covid-19.
10. Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, attraverso incontri periodici e su richiesta di una delle Parti, a livello territoriale, per una verifica complessiva di quanto convenuto nel presente accordo, della misura e delle modalità di attuazione della sospensione e della riduzione oraria, in relazione alle esigenze produttive dell'azienda e alle necessità dei lavoratori.
11. In caso di eventuale proroga della durata del periodo di FIS inizialmente previsto le Parti potranno incontrarsi nuovamente per esaminare la situazione

Letto, Confermato e Sottoscritto.

Nuova Sidap S.r.l.



Allegato 1: elenco locali

Le OO.SS.

